Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Mercoledì, 21 maggio 1975 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato.
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1974.
Emissione nel 1974 di alcune serie di francobolli ordinari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973 con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le Fontane d'Italia, l'Arte italiana, i Ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il Turismo;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1974, altri valori appartenenti alle suddette serie;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1310 dell'8 febbraio 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nel 1974, di francobolli ordinari aventi come soggetti:

1) la fontana dell'Oceano di Firenze;
2) la fontana Maggiore di Perugia;
3) la fontana del Nettuno di Bologna;
4) un'opera di Jacopo della Quercia;
5) un'opera di Giorgio Vasari;
6) Francesco Borromini;
7) Giovanni Bellini, detto « Giambellino »;
8) Raffaello Sanzio;
9) Rosalba Carriera;
10) Andrea Mantegna;
11) il Santo Natale;
12) Portofino;
13) il castello di Gradara.

Art. 2.

Con successivi decreti verranno di volta in volta indicati i valori e le caratteristiche dei francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1974

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1975
Registro n. 20 Poste, foglio n. 298

(3921)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1974.
Modificazione allo statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, in Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, ente di diritto pubblico con sede in Udine, approvato con proprio decreto 4 aprile 1958, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito del 23 aprile 1974;

D'intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dell'art. 3 dello statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, con sede in Udine, secondo il seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 6.105.000.000 (seimiliardicentocinquemilioni) suscettibile di variazioni, ripartito in quote di partecipazione nominative, indivisibili, di L. 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuna; esso potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea degli enti partecipanti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3967)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1975.

Sostituzione di un componente la commissione incaricata di decidere sui ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, il quale deferisce ad un'apposita commissione la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in base ai quali la competenza della detta commissione si estende alla materia dei modelli industriali e dei marchi d'impresa;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974, registro n. 3, foglio n. 87, con il quale si è provveduto alla costituzione della commissione anzidetta per il biennio 1974-75;

Considerato che di detta commissione fa parte il dott. Guido Vetri, dirigente superiore, direttore dell'Ufficio centrale brevetti;

Considerato che il dott. Guido Vetri è stato collocato a riposo a decorrere dal 15 febbraio 1974 con decreto 11 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1974, registro n. 136, foglio n. 253;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1974, registro n. 10, foglio n. 205, con il quale è stato nominato direttore dell'Ufficio centrale brevetti il dott Sebastiano Samperi;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Sebastiano Samperi, nella qualità di direttore dell'Ufficio centrale brevetti, sostituisce il dottor Guido Vetri in seno alla commissione dei ricorsi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1975
Registro n. 3 *Industria, foglio n.* 151

(3922)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1975.

Delimitazione del territorio di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Rosso Barletta ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 1163;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere, a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopracitato, la delimitazione della zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Rosso Barletta »;

Visto il parere favorevole del comitato regionale dell'agricoltura per la Puglia;

Sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla delimitazione della zona di produzione del vino sopracitato;

Decreta:

La zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Rosso Barletta » è delimitata come appresso:

Provincia di Foggia:

l'intero territorio dei comuni di S. Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Margherita di Savoia e parte del territorio comunale di Cerignola;

Provincia di Bari:

l'intero territorio dei comuni di Barletta e Canosa di Puglia e parte dei territori comunali di Trani ed Andria.

Tale zona è così delimitata:

a nord il limite, partendo dalla costa in località Marchesa, ad est del centro abitato di Zapponeta, segue verso sud-ovest la strada che incrocia la strada statale delle Saline (n. 159) in prossimità del km 19,100

circa, l'attraversa e prosegue in direzione sud-ovest lungo quella che va ad incrociare il confine comunale di Trinitapoli, località Alma dannata. Il limite segue tale confine nella stessa direzione fino al canale della Regina e poi verso sud la strada che incrocia il Canale Carapellotto e prosegue quindi lungo questi verso ovest, raggiungendo la strada per Cerignola (km 15,800 circa). Segue la strada per Cerignola verso sud sino in località la Luparella e quindi quella per Trinitapoli dal km 30 al km 26,700 circa dove incrocia il fosso Marana di Castello, prosegue lungo questi verso sud sino alla strada Stornara-Pozzo Terraneo in prossimità del km 5 località Graziani. Segue verso sud tale strada sino a Pozzo Terraneo e da qui quella che in direzione sud-est va ad incrociare in località Spaccata la strada per Cerignola in prossimità del km 13 di quest'ultima, prosegue sulla medesima fino al fiume Ofanto incrociando il confine di provincia e lungo questi in direzione sud raggiunge in località le Coppe la strada per Lamalunga in prossimità del km 10 percorre tale strada verso nord-est sino alla quota 213 (km 8,200) e quindi segue il confine comunale di Canosa di Puglia in direzione nord-est sino ad incrociare, in località San Piero in Navicella, quello del comune di Barletta che segue verso est sino alla località la Cappella; prosegue lungo la strada per Andria e giunto in prossimità del centro abitato, lo costeggia seguendo la circonvallazione nord, prende quindi la strada statale Andriese-Coratina (n. 98) e la segue verso sud-est fino ad incrociare, in prossimità del km 43, il confine comunale di Trani. Prosegue in direzione est e poi nord lungo il confine di Trani, fino alla costa e lungo questa, verso nord-ovest raggiunge la località la Marchesa da dove è iniziata la delimitazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 371

(3998)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1975.

Revoca, su rinuncia, della registrazione della specialità medicinale denominata « Biotassina », della ditta Unione chimica medicamenti - Difme, in Grugliasco (Decreto di revoca n. 4486/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 4 agosto 1954, 8 maggio 1961 e 20 dicembre 1973, con i quali venne provveduto alla registrazione a tutti gli effetti di legge al n. 8381/A a nome della ditta Unione chimica medicamenti - Difme, con sede in Grugliasco (Torino), via Sabaudia, 44, della categoria ampolle bevibili da ml 10 da mcg 50 di vitamina B12 della specialità medicinale « Biotassina » preparata nella officina farmaceutica della ditta stessa, sita presso la suddetta sede;

Viste le dichiarazioni in data 9 dicembre 1974 e 20 febbraio 1975, con le quali la ditta interessata predetta ha rinunciato alla registrazione della sopraindicata categoria;

Considerato che è venuto a determinarsi il presupposto per la revoca della registrazione del prodotto;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata in seguito a rinuncia da parte della ditta Unione chimica medicamenti - Difme, con sede in Grugliasco (Torino), via Sabaudia, 44, la registrazione della specialità medicinale « Biotassina », limitatamente alla categoria ampolle bevibili da ml 10 da mcg 50 di vitamina B12 nelle sue confezioni 8, 10, 24 e 30 ampolle, registrata al n. 8381/A con decreti in data 4 agosto 1954, 8 maggio 1961 e 20 dicembre 1973 a nome della ditta predetta.

La categoria, della quale è revocata la registrazione, deve essere immediatamente ritirata dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(3963)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Incisa Valdarno.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta.

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 9 settembre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il tratto della strada Firenze-Incisa Valdarno, interessante il comune di Incisa Valdarno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Incisa Valdarno;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sig. Luigi Bortolotti, titolare dell'impresa denominata « Siderimpianti »;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella

località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un pubblico belvedere verso la media valle dell'Arno sottostante che è accompagnata, a levante, dal massiccio dosso del Pratomagno alle cui falde si snoda l'antica via romana, oggi detta dei Sette ponti, lungo la quale sono posti antichi nuclei abitati. In alto, sul crinale del giogo appenninico, verdeggia la foresta di Vallombrosa ed i boschi di Secchieta;

Decreta:

Il tratto della strada Firenze-Incisa Valdarno sito nel territorio del comune di Incisa Valdarno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale tratto è delimitato nel modo seguente:

fascia di territorio della larghezza di m 150 misurati dall'asse stradale per ogni lato della strada, ed intesi in proiezione orizzontale, che iniziando dal confine del comune di Rignano sull'Arno con il confine del comune di Incisa Valdarno, arrivi fino a dove dalla strada provinciale Firenze-Incisa si stacca una strada detta bivio del Martini, e che conduce alla località Pescina.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Incisa Valdarno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopra descritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 aprile 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Il giorno 9 settembre 1971 in palazzo Pitti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) Proposta di tutela ai lati della strada S. Donato-Incisa nel territorio di quest'ultimo comune; decisione e voto;

(*Omissis*).

Dopo questo primo argomento si passa a discutere della proposta di tutela delle visuali godibili dalla provinciale Firenze, Bagno a Ripoli, Torre a Cona, Troghi, Incisa Valdarno per il tratto giacente in quest'ultimo comune.

(*Omissis*).

La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze, considerando la questione della tutela delle visuali godibili dalla strada provinciale Firenze-Troghi-Incisa Valdarno, decide di includere nell'elenco delle cose da tutelare ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, art. 1, capoverso 4, una fascia di territorio della larghezza di m 150 misurati dall'asse stradale per ogni lato della strada, ed intesi in proiezione orizzontale, che iniziando dal confine del comune di Rignano su l'Arno con il comune di Incisa Valdarno, arrivi fino a dove dalla strada provinciale Firenze-Incisa si stacca una strada detta bivio del Martini, e che conduce alla località Pescina. Riconosce che il tratto di strada suddetto costituisce un pubblico belvedere verso il paesaggio circostante. La commissione dichiara nel contempo che considera oramai un fatto compiuto la costruzione dello stabilimento industriale nella località detta di S. Antonio in comune di Incisa Valdarno, quale risulta dal progetto in possesso della sopraintendenza ai monumenti di Firenze, e che fu oggetto di discussione e decisioni in precedenti riunioni.

Votano a favore della tutela:

l'arch. G. Morozzi;

l'avv. F. Barbolani di Montauto;

l'ing. G. Gioia;

l'ing. S. Lombardi.

Contrario il sindaco di Incisa sig. Peri, che dà lettura di una decisione votata dalla giunta comunale, il cui testo firmato dal sindaco si allega al presente verbale.

(*Omissis*).

(3920)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1975.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Ozieri.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera n. 287 del 29 novembre 1971 con cui il comune di Ozieri ha chiesto la classificazione tra le comunali della strada di bonifica « Badde Cheia-S. Giovanni »;

Visti il voto n. 16 dell'11 febbraio 1975, col quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole e la nota n. 1362 del 19 dicembre 1964 del consorzio interessato relativa al collaudo;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata comunale a termini dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse è classificata comunale ed entra a far parte del novero delle strade del comune di Ozieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(3860)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1975.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Viste le delibere 8 luglio 1965, n. 233, e 14 luglio 1965, n. 24, con le quali i comuni di Aprilia e di Cisterna hanno espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica « Campoverde-bivio Castella » dell'estesa di km 3 + 802 in comune di Aprilia e di km 1 + 076 in comune di Cisterna;

Visto il voto 14 gennaio 1975, n. 820/74, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola è in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della legge stessa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica « Campoverde-bivio Castella » dell'estesa complessiva di km 4 + 878 è classificata comunale ed inclusa negli elenchi dei comuni di Aprilia e Cisterna per i rispettivi tratti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(3796)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1975.

Costituzione del comitato di vigilanza del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 della legge 5 luglio 1961, n. 579 e della legge 5 luglio 1961, n. 580, concernenti rispettivamente l'istituzione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero e del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culto diverso dalla religione cattolica;

Visti gli articoli 2 e 3 delle predette leggi sull'istituzione e composizione di un comitato di vigilanza per la gestione di ciascuno dei fondi stessi;

Visti gli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concernenti la modifica della composizione dei due comitati anzidetti;

Visti i propri decreti in data 14 luglio 1971 relativi alla costituzione del comitato di vigilanza del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero e del comitato di vigilanza del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culto diverso dalla religione cattolica;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, concernente l'unificazione dei due fondi anzidetti e la istituzione di un fondo unico di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge medesima concernenti l'istituzione e la composizione di un comitato di vigilanza per la gestione del fondo stesso;

Viste le designazioni effettuate dalla Federazione tra le associazioni del clero in Italia, dagli organi esecutivi delle confessioni religiose acattoliche e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato di vigilanza del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai seguenti membri:

Marchi mons. dott. Tino, Turri mons. Antonio, Barazzuoli mons. Giuseppe, Alberti mons. Mario e Fermanelli avv. Giorgio, rappresentanti del clero designati dalla Federazione tra le associazioni del clero in Italia;

Sbaffi pastore Mario e Rossi pastore Gianfranco, rappresentanti delle confessioni religiose acattoliche, iscritti al fondo designati dagli organi esecutivi delle confessioni medesime su conforme parere del Ministro per l'interno;

Di Martino dott. Gabriele, direttore aggiunto di divisione del Ministero del tesoro;

Colicchio dott. Rocco, direttore di sezione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(3993)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1975.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento di uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento, per effetto della totale astensione dal lavoro dei cancellieri, segretari, coadiutori dattilografi, del tribunale di Pavia, verificatosi nei giorni 26 febbraio, 7 e 25 marzo 1975; delle preture di Luino e di Monza, verificatosi nel giorno 26 febbraio 1975 e della pretura di Gallarate, verificatosi nei giorni 7 e 25 marzo 1975, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari anzidetti o a mezzo del personale addettovi, scadenti nelle date rispettivamente sopra indicate per ciascuno degli uffici su elencati o nei cinque giorni successivi alle stesse, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1975

Il Ministro: REALE

(4168)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto italiano di idrobiologia « dottor Marco De Marchi », in Verbania-Pallanza, ad acquistare alcuni immobili.

Con decreto del prefetto della provincia di Novara 13 febbraio 1975, n. 3624, il presidente dell'Istituto italiano di idrobiologia « dott. Marco De Marchi », in Verbania-Pallanza, è stato autorizzato ad acquistare gli immobili distinti nel nuovo catasto edilizio urbano di Verbania con i mappali numeri 9 e 9 sub 1-2 del foglio 48, del valore di L. 4.000.000.

(3863)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Ignazio Ciaia », in Fasano

Con decreto ministeriale 21 aprile 1975, il dott. Angelo D'Oria (presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brindisi) è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Ignazio Ciaia », in Fasano (Brindisi), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 19 aprile 1955, in sostituzione del rag. Giuseppe Zuffianò, dimissionario.

(3864)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « S. Antonio », in San Pancrazio Salentino

Con decreto ministeriale 21 aprile 1975, il dott. Angelo D'Oria (presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brindisi) è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « S. Antonio », in San Pancrazio Salentino (Brindisi), già sciolta con precedente decreto in data 8 settembre 1964, in sostituzione del rag. Giuseppe Zuffianò, che non ha accettato l'incarico.

(3865)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1975, registro n. 5 Industria, foglio n. 249, sono stati respinti i ricorsi straordinari proposti dai signori Capriolo Italo, Ciampoli Mario, Cuzzuoli Attilio e Maida Cateno, dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avverso la mancata retroattività al 1° luglio 1970 dei provvedimenti di conguaglio delle indennità di missione conseguenti alla loro promozione alla qualifica di perito principale nel ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo delle miniere.

(4005)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1975, registro n. 5 Industria, foglio n. 207, è stato accolto il ricorso presentato il 2 febbraio 1973 dalla S.p.a. « La Rinascente », in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, avverso il provvedimento del prefetto di Bari in data 10 luglio 1971 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Bari, via Orazio Flacco.

(3867)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

Media dei titoli del 14 maggio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,975
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,100
» 5 % (Ricostruzione)	99,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,375
» 5 % (Città di Trieste)	92,650
» 5 % (Beni esteri)	91,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83 —
» 5,50 % » » 1968-83	82,400
» 5,50 % » » 1969-84	82,350
» 6 % » » 1970-85	83,375
» 6 % » » 1971-86	84,500
» 6 % » » 1972-87	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,350
» » » 5,50 % 1976	100,750
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,125
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,100
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,050
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,150
» poliennali 7 % 1978	93,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 maggio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	625,30
Dollaro canadese	605,60
Franco svizzero	253,62
Corona danese	115,40
Corona norvegese	128,02
Corona svedese	160,05
Fiorino olandese	262,92
Franco belga	18,033
Franco francese	154,99
Lira sterlina	1444,50
Marco germanico	268,585
Scellino austriaco	37,865
Escudo portoghese	25,925
Peseta spagnola	11,222
Yen giapponese	2,144

N. 89

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 maggio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,05
Dollaro canadese	606,825
Franco svizzero	251,55
Corona danese	115,125
Corona norvegese	127,435
Corona svedese	159,845
Fiorino olandese	261,235
Franco belga	18,028
Franco francese	154,75
Lira sterlina	1446,70
Marco germanico	266,94
Scellino austriaco	37,685
Escudo portoghese	25,85
Peseta spagnola	11,25
Yen giapponese	2,156

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Corso dei cambi del 16 maggio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	627,90	627,90	628 —	627,90	628,15	627,85	627,80	627,90	627,90	627,90
Dollaro canadese	607,60	607,60	607 —	607,60	610,80	607,60	607,25	607,60	607,60	607,50
Franco svizzero	250,35	250,35	250,70	250,35	249,66	250,30	250,65	250,35	250,35	250,35
Corona danese	114,98	114,98	115 —	114,98	114,26	114,95	115 —	114,98	114,98	114,95
Corona norvegese	126,93	126,93	127 —	126,93	126,96	126,90	126,95	126,93	126,93	126,90
Corona svedese	159,43	159,43	159,40	159,43	159,45	159,40	159,45	159,43	159,43	159,40
Fiorino olandese	260,99	260,99	261 —	260,99	261,51	260,95	260,97	260,99	260,99	260,98
Franco belga	17,9995	17,9995	18,03	17,9995	17,91	17,98	18,0150	17,995	17,995	17,99
Franco francese	154,65	154,65	154,75	154,65	154,14	154,65	154,50	154,65	154,65	154,65
Lira sterlina	1447,45	1447,45	1447,60	1447,45	1460,45	1447,50	1447,25	1447,45	1447,45	1447,45
Marco germanico	266,90	266,90	267 —	266,90	266,80	266,90	266,60	266,90	266,90	266,85
Scellino austriaco	37,69	37,69	37,70	37,69	37,72	37,68	37,67	37,69	37,69	37,70
Escudo portoghese	25,79	25,79	25,85	25,79	25,74	25,75	25,85	25,79	25,79	25,80
Peseta spagnola	11,237	11,237	11,23	11,237	11,21	11,22	11,24	11,237	11,237	11,23
Yen giapponese	2,156	2,156	2,155	2,156	2,155	2,15	2,1560	2,156	2,156	2,15

Media dei titoli del 16 maggio 1975

Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
» 3,50 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Riforma fondiaria)	—
» 5 % (Città di Trieste)	—
» 5 % (Beni esteri)	—
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	—
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	—
» 6 % » » 1970-85	—
» 6 % » » 1971-86	—
» 6 % » » 1972-87	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	—
» » » 5,50 % 1976	—
» » » 5 % 1977	—
» » » 5,50 % 1977	—
» » » 5,50 % 1978	—
» » » 5,50 % 1979	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	—
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	—
» 5 % (» 1° aprile 1978)	—
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	—
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	—
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	—
» poliennali 7 % 1978	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 maggio 1975

Dollaro USA	627,85
Dollaro canadese	607,425
Franco svizzero	250,50
Corona danese	114,99
Corona norvegese	126,94
Corona svedese	159,44
Fiorino olandese	260,98
Franco belga	18,005
Franco francese	154,575
Lira sterlina	1447,35
Marco germanico	266,75
Scellino austriaco	37,68
Escudo portoghese	25,82
Peseta spagnola	11,238
Yen giapponese	2,156

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza ad acquistare e a permutare alcuni terreni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1975, registro n. 7 Interno, foglio n. 382, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza è stato autorizzato ad acquistare in Fermo l'appezzamento di terreno di mq 60 di proprietà Gino e Giovanni Cataldi, distinto in catasto al foglio n. 59 con porzione della particella 205/*b* al prezzo di L. 1.500.000 e l'appezzamento di mq 630 di proprietà Santarelli Adele in Nucci, distinto in catasto al foglio n. 59, particella 270/*b* (con permuta, oltre conguaglio di un frustolo di proprietà del fondo di pari misura distinto in catasto al foglio n. 59 particella 180/*b*) al prezzo a conguaglio di L. 327.221.

(3866)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino, in Salerno

Con decreto ministeriale 30 aprile 1975, la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino, in Salerno, viene prorogata al 31 ottobre 1975 ed il dott. Raoul Testa viene confermato nell'incarico di commissario governativo dell'ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 30 dicembre 1971.

Con il medesimo decreto, inoltre, è fatto obbligo al commissario, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere, nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per gli adempimenti di legge.

(4009)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella D).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1973, n. 161;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370 e il decreto interministeriale 18 agosto 1974, n. 911;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 1974, che stabilisce, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il numero dei posti da mettere a concorso nei singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili e degli operai dello Stato per l'anno 1974;

Accertato che nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D* di cui all'allegato 1 al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) sono state accantonate le aliquote dei posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 16 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per esami, a due posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D* di cui all'allegato 1 al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

I suddetti posti saranno conferiti presso le seguenti direzioni compartimentali:

Lombardia: 1;
Lazio: 1.

Art. 2.

Titolo di studio. Abilitazione professionale Abilitazione alla guida di autoveicoli

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti, o in ingegneria meccanica.

Gli aspiranti debbono essere, altresì, forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

I predetti debbono, inoltre, essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *B*, per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati dal precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e a firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) di essere abilitato all'esercizio della professione;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

n) gli estremi della patente di abilitazione di categoria *B* per la guida di autoveicoli richiesta nel precedente art. 2.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.
Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive della amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 9.
Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 10.
Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 19 *e* 20 *settembre* 1975, *alle ore otto, in Roma, presso la sala conferenze della stazione ferroviaria « Roma Termini », via Giolitti n.* 34.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore otto dei giorni sopraindicati presso la suddetta sede per sostenere dette prove.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 11.
Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il predetto colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatti di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dello I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m)*, *n)* ed *o)* ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m)* potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciato dalla amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre — in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)* ed *o)* — un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11, le preferenze di cui allo art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio e dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autenticata di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) diploma originale, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria o copia autenticata dei medesimi;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

9) una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente prefettura, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6), 7) e 9) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, dalle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.
Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 7) e 9) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa), e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) diploma originale comprovante il superamento dello esame di stato per l'esercizio della professione;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;
7) una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla prefettura competente, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.
Periodo di prova a nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere.

I medesimi saranno assegnati presso le direzioni compartimentali di cui al precedente art 1 e non potranno essere trasferiti, nè distaccati ad uffici diversi prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 4 marzo 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1975
Registro n. 19 *Poste, foglio n.* 136

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME
PROVE SCRITTE

A) *Nozioni tecniche fondamentali*:

1) Statica ed equilibrio dei corpi rigidi - equilibrio elastico - resistenza dei materiali - verifiche di stabilità di strutture e di elementi particolari in muratura, legno, ferro e cemento armato (fondazioni, travi, solai, coperture, travature, reticolari, eccetera).

2) Meccanica applicata alle macchine:

Sistemi articolati piani - manovellismi, eccentrici e camme. Trasmissione del moto: trasmissione con elementi flessibili - ruote di frizione - ruote dentate - ruotismi ordinari ed epicicloidali.

Regolazione del moto periodico: Volani e regolatori - Vibrazioni - Velocità critiche - attrito e lubrificazione.

3) Principi fondamentali della termodinamica - Generalità sulle macchine idrauliche e termiche - Motori a combustione interna; cicli teorici e cicli reali - combustione e combustibili - calcolo della potenza e fattori che la influenzano - rendimenti - raffredamento - lubrificanti. Organi principali ed ausiliari. Caratteristiche dei motori ad accensione per scintilla: carburazione; accensione, alimentazione per iniezione - sovralimentazione. Caratteristiche dei motori ad accensione spontanea: combustione, iniezione, regolazione. Prove sui motori a combustione interna: curve caratteristiche.

4) Leggi fondamentali dell'elettrotecnica. Pile e accumulatori. Trasformatori statici: principi di funzionamento. Elementi di macchine elettriche: macchine sincrone e asincrone Macchine a corrente continua. Conversione della corrente alternata in continua: gruppi motore - dinamo - raddrizzatori statici e rotanti Principali metodi di misura delle grandezze elettriche fondamentali.

B) *Tecnica, esercizio ed economia dei trasporti*:

1) Meccanica della locomozione: resistenze al moto, avviamento, frenatura, potenza necessaria alla trazione. Trasmissione del moto dal motore alle ruote del veicolo: requisiti ed organi caratteristici (innesti a frizione, cambi di velocità, gruppi differenziali, alberi oscillanti, cuscinetti, giunti). Telaio dell'autoveicolo: generalità, assali e sospensioni, Ruote e pneumatici.

2) Fabbricati ed impianti per l'esercizio dei trasposti automobilistici (autostazioni, autorimesse, autofficine, ecc.): cenni costruttivi e criteri di funzionalità.

3) Utilizzazione delle strade urbane, extraurbane, autostrade.

4) Elementi sugli impianti di sollevamento e di trasporto: gru, elevatori, carrelli con motore elettrico o termico.

5) Applicazione dei motori veloci nell'autotrazione terrestre, navale ed aerea: criteri generali e di confronto.

6) Analisi dei costi per la gestione di autotrasporti: costi di impianto e di esercizio, quote di ammortamento e di manutenzione.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

COLLOQUIO

(Oltre le materie oggetto delle prove scritte)

a) Norme sulla circolazione stradale.

b) Contabilità di Stato.

c) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati.

Il Ministro: ORLANDO

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª *- Sezione* 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. .
(cognome e nome) (1)

. . .
(luogo e data di nascita)

. .
(indirizzo: via/piazza; numero civico)

. . . .
(C.A.P. - Comune di residenza - Provincia)

. . . . .
(indicare se coniugato o non) (figli n. . .)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esame, a due posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D* di cui allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (2) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente del diploma di laurea in . . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza di cui all'art. 1 del bando;

h) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . ovvero di aver prestato servizio preso l'amministrazione . . con la qualifica di . . . . . dal . . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *B* n. . . . per la guida di autoveicoli prevista dall'art 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, rilasciata da . . . . il . . . . .

Data . . . . . .

Firma (7) . . . . .

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi, il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentaduesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N. B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza, e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(3414)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso Giovanni Carapezza per l'assegnazione di dieci premi di L. 500.000 a tesi di laurea in materie attinenti alla cooperazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che affida, tra l'altro, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di assumere iniziative intese a favorire la diffusione dei principi cooperativi da attuarsi con la collaborazione delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1966 sull'ordinamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale vengono affidati alla Direzione generale della cooperazione, tra l'altro, compiti di diffusione della cultura e propaganda cooperativa;

Considerata l'esigenza di dare incremento agli studi della cooperazione e sulle discipline aziendali che riguardano le società cooperative, indirizzando i giovani alla cultura ed alla attività professionale cooperativa;

Ritenuta l'opportunità, a tal fine, di bandire un concorso per l'assegnazione di premi a studenti universitari che conseguano la laurea svolgendo una tesi su materia attinente alla cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, con le modalità di cui al manifesto allegato, per l'assegnazione di dieci premi di L. 500.000 ciascuno a cittadini italiani che abbiano seguito regolari corsi presso una università della Repubblica e che nell'anno accademico 1974-75 conseguano la laurea svolgendo una tesi su materia attinente alla cooperazione.

Le associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono incaricate di collaborare alla massima diffusione del bando allegato.

Art. 2.

Sul cap. 1241 dell'anno finanziario 1974 è impegnata la spesa di L. 5.000.000, per l'assegnazione di dieci premi di L. 500.000 ciascuno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1975
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 78

CONCORSO « GIOVANNI CARAPEZZA »

per l'assegnazione di dieci premi di L. 500.000 a tesi di laurea su materie attinenti alla cooperazione

Art. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale bandisce un concorso per l'assegnazione di dieci premi di L. 500.000 a studenti che abbiano seguito regolari corsi presso una università della Repubblica e che nell'anno 1974-75 conseguano la laurea svolgendo una tesi su materie attinenti alla cooperazione

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani iscritti ad una facoltà universitaria, laureati in una sessione dell'anno accademico 1974-75.

Art. 3.

Sono ammesse al concorso le tesi di laurea che trattino della cooperazione sotto l'aspetto generale o aziendale e sotto il profilo giuridico o economico, o mutualistico, o statistico o della storia economica e della politica economica, ovvero delle tecniche aziendali.

Gli elaborati dovranno costituire una monografia sulla cooperazione o sulle società cooperative, con riguardo ad una delle discipline predette.

Per la partecipazione all'assegnazione dei premi i concorrenti dovranno far pervenire domanda in carta legale da L. 700 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, entro il 15 maggio 1976, allegando:

a) due copie della tesi svolta, firmate dal candidato e munite di dichiarazione di conformità all'originale depositato in segreteria;

b) un certificato dell'università attestante la data di conseguimento della laurea e la votazione ottenuta, nonchè i voti ottenuti nei singoli esami del corso universitario.

Art. 4.

L'assegnazione dei premi sarà effettuata insindacabilmente da una commissione nominata dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, composta di tre funzionari dello stesso Ministero con qualifica non inferiore a primo dirigente.

La commissione, accertata l'attinenza dei lavori presentati ai temi di cui all'art. 3, effettuerà la graduatoria dei vincitori in base al valore ed all'interesse delle tesi presentate, tenendo anche conto dei voti di laurea; in caso di parità la graduatoria verrà effettuata tenendo presente la media dei punti riportati negli esami dell'intero corso.

Art. 5.

I nominativi dei vincitori del concorso saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunicati alla stampa di interesse cooperativo.

Roma, addì 31 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(3848)

REGIONE LOMBARDIA

Rettifica del nominativo di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacanti nel comune di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 526/Sanità in data 15 novembre 1974, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico a tre posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Milano;

Accertato che per mero errore di copia il nominativo del membro di cui al punto *a*) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, è stato erroneamente trascritto come « Adria dott. Alberto » anziché Ardia dott. Alberto, come espressamente indicato dalla prefettura di Milano;

Ritenuto opportuno procedere alla relativa rettifica;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1962, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativo alla delega della firma;

Decreta:

Il nominativo del funzionario in servizio presso la prefettura di Milano, designato componente della commissione giudicatrice del concorso in oggetto, espressamente indicato nel decreto n. 526/Sanità come Adria dott. Alberto, è rettificato in « Ardia dott. Alberto ».

Milano, addì 26 marzo 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(3974)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1974, n. **9**.

Competenze del comitato urbanistico in materia di deroghe alberghiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il comitato urbanistico regionale sostituisce a tutti gli effetti la commissione prevista dalla legge 7 aprile 1938, n. 475, modificata dalla legge 23 maggio 1950, n. 228.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 12 marzo 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1974, n. **10**.

Modifica alla legge regionale 20 novembre 1973, n. 34, sull'estensione dell'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 11 della legge regionale 20 novembre 1973, n. 34, è soppresso e sostituito dal presente:

« Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 4 è autorizzata la spesa di L. 650.000.000 per l'anno 1973 e di L. 1.300.000.000 per ciascuno degli anni successivi.

All'onere relativo agli anni 1973 e 1974, pari a complessive L. 1.950.000.000, si fa fronte con la dotazione del cap. 1063104 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 con la denominazione "Contributi per l'assistenza farmaceutica a favore dei lavoratori autonomi" e con lo stanziamento di pari importo.

Lo stanziamento del cap. 17801 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1973 "Fondo occorrente per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso" è ridotto, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, di L. 650.000.000; lo stanziamento del cap. 1147001 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 "Fondo occorrente per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso" è ridotto di L. 1.300.000.000 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 20 marzo 1974

TIBERI

(4015)

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1974, n. **11**.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *dell'*11 *maggio* 1974)

(4016)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1975, n. **5**.

Istituzione del libro fondiario dello schedario alfabetico in sostituzione del registro dei creditori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *dell'*8 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il registro dei creditori, previsto dal paragrafo 12 della legge provinciale per il Tirolo 17 marzo 1897 (Bollettino leggi provinciali n. 9 dell'anno 1897), conservata in vigore con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dallo schedario alfabetico dei creditori, esclusi le aziende e gli istituti di credito, dei titolari di diritti di superficie e degli usufruttuari, che sarà attuato secondo le norme contenute nel decreto del presidente della giunta regionale 8 settembre 1966, n. 228, in quanto applicabili.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di ossevarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 3 aprile 1975

KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(3278)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751320)